

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	293
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori CERRETI ed altri: Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1801)	293
PRESIDENTE	293, 294, 295, 296
DI NARDO, <i>Relatore</i>	293, 295
AMENDOLA PIETRO	294
DE PASQUALE	295, 296
RIPAMONTI	295
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	295

La seduta comincia alle 9,40.

DI NARDO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Barbaccia e Cottone.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cerreti ed altri: Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1801, d'iniziativa dei senatori Cerreti, Mariotti, Fabiani, Bitossi e Adamoli: « Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Di Nardo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI NARDO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge su cui riferirò molto brevemente, ha come scopo principale lo snellimento della procedura per l'assegnazione in proprietà delle case popolari ed economiche costruite a carico dello Stato, nelle località colpite dai terremoti, prefiggendosi nel contempo la finalità di modificare i requisiti occorrenti per l'assegnazione delle stesse.

Attualmente, la procedura per l'assegnazione dei suddetti alloggi è regolata dal testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Gli articoli 255, 256, 257, 258 e 259 del predetto te-

sto unico regolano la materia in questione, ma si tratta di criteri e procedure tanto complessi, che hanno ritardato fino ad oggi l'assegnazione in proprietà degli alloggi.

Gli articoli 255, 256 e 257 regolano la gestione e l'assegnazione degli alloggi costruiti dallo Stato nelle zone colpite dai terremoti, mentre gli articoli 258, 259 e seguenti stabiliscono: *a)* le modalità per la fissazione del prezzo ad opera del Ministero dei lavori pubblici; *b)* le modalità di ammortamento, determinate in cinquanta annualità comprensive di capitale e di interesse al saggio dell'uno per cento; *c)* il godimento da parte dei mutilati e invalidi di guerra aventi diritto all'assegnazione degli alloggi di uno sconto del quindici per cento.

Come dicevo prima, l'assegnazione viene regolata dall'articolo 255, che sancisce che gli alloggi vengono assegnati a coloro i quali siano rimasti senza tetto a seguito del terremoto e che siano residenti nel comune terremotato. Le case vengono assegnate in proprietà a coloro che le occupano e che risiedono nel Comune, in base ad elenchi che vengono esaminati in prima istanza dalla Prefettura e quindi sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previa pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni.

L'articolo 256 stabilisce che i mutilati e gli invalidi hanno diritto, in quanto tali, ad essere inclusi nei citati elenchi.

L'articolo 257 infine prevede la designazione di una Commissione locale per l'assegnazione degli alloggi alle persone comprese nell'elenco.

Si tratta insomma, come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare, di una procedura complicatissima, niente affatto snella e rapida: unica ragione questa per cui, a distanza di tanti anni, le case costruite a favore dei terremotati non sono state ancora assegnate in proprietà.

La proposta di legge oggi al nostro esame si propone quindi di modificare il criterio di assegnazione, adeguandolo allo spirito del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che assegna in proprietà gli alloggi di tipo popolare ed economico senza uniformarsi ai titoli e ai requisiti sanciti dall'articolo 255 dello stesso testo unico sull'edilizia popolare.

La proposta di legge è composta da cinque articoli.

Nell'articolo 1° della proposta di legge in esame si stabilisce che gli alloggi costruiti dallo Stato nelle località colpite dai terremoti sono, a richiesta, ceduti tutti in proprietà agli

assegnatari che li occupino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Nell'articolo 2 si stabilisce che le domande per l'assegnazione in proprietà di detti alloggi debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1965.

L'articolo 3 prevede la soppressione dell'articolo 257 del testo unico del 1938 che, come ho già detto innanzi, stabiliva le modalità per l'assegnazione degli alloggi e che è attualmente ritenuto inadeguato allo scopo. Inoltre viene soppresso il primo comma dell'articolo 265 dello stesso testo unico che prevede la decadenza dal diritto all'alloggio per mancanza dei requisiti richiesti.

L'articolo 4 stabilisce che i prezzi degli alloggi, che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti, saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 258 e 259 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Il prezzo sarà ammortizzato in 20 annualità costanti comprensive di capitale ed interesse al saggio dell'1 per cento, mentre precedentemente il prezzo era ammortizzato in 50 annualità.

L'articolo 5, infine, stabilisce che in caso di mancato esercizio della facoltà di riscatto, di cui all'articolo 1, gli alloggi che si renderanno in tal modo disponibili, verranno trasferiti in proprietà dell'Istituto autonomo delle Case Popolari.

A mio giudizio, la presente proposta di legge, poiché viene a sanare la vecchia procedura, ritenuta indubbiamente inadeguata, dovrebbe essere approvata dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. L'onorevole Relatore ha fatto presente che in precedenza il prezzo degli alloggi medesimi veniva ammortizzato in 50 annualità. L'articolo 4, invece, pone un onere maggiore per gli acquirenti, in quanto viene stabilito che il prezzo sarà ammortizzato in 20 annualità.

La precedente regolamentazione permetteva di frazionare il prezzo in un lunghissimo spazio di tempo, e, di conseguenza, l'onere conseguente era molto più facilmente sopportabile. Tale beneficio verrebbe ora ad essere annullato. Sotto questo aspetto esprimo le mie perplessità.

È stato quindi fatto riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, per quanto

riguarda gli alloggi costruiti a totale o parziale carico dello Stato.

Ora, faccio rilevare che tali disposizioni prevedono, ai fini della determinazione del prezzo dell'alloggio da trasferirsi in proprietà una riduzione del valore venale, sulla base, dell'indice di vetustà e di altri fattori. Inoltre, gli interessati possono anche ricorrere alla Commissione regionale competente per chiedere una ulteriore riduzione del prezzo base.

Infine, la legislazione vigente prevede uno scomputo dello 0,25 per cento sul prezzo per ogni annualità di locazione.

Ora, dal momento soprattutto che il provvedimento concerne una categoria che merita particolare attenzione, trattandosi di famiglie che furono vittime di eventi calamitosi a tutti ben noti, non sembra -- e qui desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi -- che ad essa venga riservato nemmeno quel trattamento che viene usato nei confronti della massa degli assegnatari delle abitazioni costruite con il concorso dello Stato.

DE PASQUALE. Vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla spaventosa indifferenza ostentata dalla Direzione generale dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici relativamente a questa materia.

L'onorevole sottosegretario di Stato De' Cocci ricorderà la discussione svoltasi in occasione dell'approvazione della legge 27 aprile 1962, n. 231, il cui articolo 15 stabilisce che l'I.N.C.I.S. deve, cedere in proprietà, a Messina e Reggio Calabria, determinati alloggi. La legge risale al 1962. Malgrado tutti i tentativi esperiti in tutte le sedi per far comprendere al Ministero dei lavori pubblici la necessità di applicare la legge, ciò non è ancora avvenuto. Non si riesce, pare, ancora a comprendere il disposto degli articoli 258 e 259 del testo unico del 1938. Volendo ironizzare, mi permetto di suggerire la necessità di un corso di aggiornamento per spiegare detti articoli ai funzionari competenti.

Se non si provvede in questa materia, penso che il provvedimento al nostro esame, approvato nel 1965, rimarrà inapplicato almeno fino al 1969.

Vorrei chiedere anche se rimane valido il disposto del quarto comma dell'articolo 258 del testo unico del 1938, che prevede la possibilità di uno sconto di due terzi sul prezzo dell'alloggio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI NARDO, *Relatore*. Per quanto riguarda la prima obiezione sollevata dall'onorevole Amendola, faccio rilevare che la proposta di legge originariamente presentata al Senato prevedeva l'ammortamento del prezzo in cinquanta annualità. Dopo una lunga discussione, invece, si è pervenuti alla convinzione di ridurre il periodo di ammortamento a 20 annualità.

A mio giudizio, l'altro ramo del Parlamento ha ben operato riducendo il numero delle annualità, se si tien conto soprattutto del periodo nel quale sono state costruite le case in questione.

In sostanza, tenuto conto di ciò, l'ammortamento in 50 annualità avrebbe pressoché ridotto a zero il prezzo degli alloggi. Riducendo le annualità al numero di 20, si ottiene ugualmente un prezzo che le categorie interessate possono agevolmente sopportare. Inoltre, ciò non si allontana da quanto previsto dal decreto presidenziale n. 2 del 1959, ma ne ricalca fedelmente lo spirito.

E ancora da aggiungersi che il provvedimento in esame non tocca affatto la validità del quarto comma dell'articolo 258 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica del 1938.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è in linea di massima favorevole alla proposta di legge. Per quanto riguarda eventuali emendamenti si rimette alla Commissione, senza per ora entrare nel merito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli alloggi costruiti dallo Stato nelle località colpite dai terremoti sono, a richiesta, ceduti tutti in proprietà agli assegnatari che li occupino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

RIPAMONTI. All'articolo 1 non si fa alcun riferimento specifico alle leggi relative alla costruzione di alloggi per i terremotati. Ritengo sia pertanto il caso di studiare bene questo articolo, che afferma in sostanza che tutti gli alloggi costruiti dallo Stato nelle zone terremotate possono essere acquisiti in proprietà dagli assegnatari. Non dimentichiamo che vi sono leggi, anche recenti, che già prevedono il riscatto degli alloggi costruiti con l'intervento dello Stato, per cui il tentativo di unificare le norme in materia di assegnazione a riscatto o di diritto al riscatto potrebbe

anche, in qualche caso, porre delle condizioni più onerose a carico di coloro che aspirano ad ottenere la casa in proprietà.

Non so se approvando l'articolo 1 così come è formulato agiremo correttamente dal punto di vista della sistematica legislativa. Non sarebbe più opportuno fare esplicito riferimento, all'articolo 1, alle norme che si intendono specificatamente modificare? Non essendovi d'altronde urgenza assoluta di approvare il provvedimento, chiedo che il seguito della discussione sia rinviata ad altra seduta procedendo, nel frattempo, alla nomina di un comitato ristretto che formuli un testo che tenga conto delle osservazioni ora da me fatte. È necessario, a mio avviso, discutere a fondo il significato dell'articolo 1 e coordinare tutta la materia. La nostra intenzione è senz'altro quella di varare nuove misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate; ma, a mio avviso, l'attuale formulazione della proposta di legge al nostro esame determina indubbiamente il sovrapporsi di norme diverse in materia, cosa che non potrà certo favorire il riscatto stesso.

Quando all'articolo 1 si dice « ...alloggi costruiti dallo Stato nelle località colpite dai terremoti... » è evidente che non si tratta soltanto degli alloggi costruiti dallo Stato in seguito alla singola calamità, ma di tutti gli alloggi costruiti con l'intervento dello Stato in tutte le zone terremotate.

Dalla necessità di una maggiore specificazione della portata del provvedimento deriva appunto la mia richiesta di procedere alla nomina di un comitato ristretto, per giungere ad una migliore formulazione del provvedimento stesso.

DE PASQUALE. Ritengo che intenzione dei proponenti sia quella di consentire il riscatto degli alloggi costruiti in seguito a terremoti precedentemente all'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia popolare ed economica del 1938. Questo, a mio avviso, è lo spirito del provvedimento in discussione. Dopo la data suddetta, infatti, è intervenuta una legge che impediva il riscatto degli alloggi suddetti, nei casi in cui il citato testo unico lo consentiva: per tale ragione molti alloggi non hanno potuto essere riscattati.

D'altra parte, comprendo le perplessità, espresse dall'onorevole Ripamonti, in merito all'attuale formulazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'osservazione dell'onorevole Ripamonti abbia un certo fondamento. L'articolo 1 potrebbe infatti, per il semplice fatto di riguardare alloggi costruiti in zone terremotate, assimilare agli effetti del riscatto le abitazioni costruite con l'intervento dello Stato a quelle costruite a suo tempo per i colpiti dal terremoto. Acuta e penetrante, quindi, lo ripeto, è l'osservazione dell'onorevole Ripamonti, il quale propone di costituire un comitato ristretto che completi e precisi la portata del provvedimento.

DE PASQUALE. A mio avviso, non è necessario, per raggiungere questo scopo, procedere alla nomina di un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Non vedo difficoltà alcuna a che si proceda ad un approfondimento del problema, né mi sembra che ciò significhi l'intenzione di rinviare l'approvazione della proposta di legge. A mio avviso, è quindi opportuno che alcuni componenti della Commissione, tra i più esperti in materia, si riuniscano per discutere il coordinamento delle disposizioni contenute nella proposta di legge con le norme vigenti in materia di riscatto degli alloggi costruiti con l'intervento dello Stato.

Pongo in votazione la proposta di nominare un comitato ristretto.

(È approvata).

Comunico che chiamo a far parte del comitato ristretto, oltre al relatore, i deputati: Amendola Pietro, Baroni, Brandi, De Pasquale, Fracassi, Guarra, Ripamonti e Taverna.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI